



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 del Reg. Data 28.12.2021	Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100.
-----------------------------------	--

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **15,00** e **seguenti**, nell'aula consiliare sita nel Comune di Pagliara.

Alla seduta non urgente d'inizio, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) LAGANA' FRANCESCO	X		6) ANNONE CARMELO	X	
2) BRIGUGLIO ANGELA STEFANIA	X		7) CALABRO' MARCO ANTONIO		X
3) MOLINO IVANA	X		8) PRESTIPINO DOMENICO SANTI	X	
4) CAMINITI SEBASTIANO	X		9) DI BLASI FIORENZO	X	
5) BILLA GIUSEPPE	X		10) ANDRONACO SANTINA VALERIA	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n. 09

Assenti n. 01

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Consigliere Laganà Francesco, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale, Dott.ssa Costa Annamaria.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n.26/1993, presenziano ai lavori il Sindaco, Avv. Gugliotta Sebastiano, e l'assessore Riparare Vincenzo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 33 del 17/12/2020 con la quale venne effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute dall’Ente alla data del 31/12/2019;

ATTESO che la proposta in esame risulta corredata dei pareri di regolarità tecnico – contabile espressi, favorevolmente, dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTO il parere espresso dal Revisore Economico – Finanziario, dott.ssa Briguglio Santina Grazia;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100”, nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) **DI INVIARE**, a cura del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, l’esito della ricognizione, tramite l’apposito portale, al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le previsioni di cui all’art. 15 del DLgs n. 175/2016, nonché, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del predetto T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

3) **DI PUBBLICARE** la presente sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Enti controllati – Società partecipate”.

Inoltre, con separata votazione riportante l’unanimità dei consensi

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100.
---------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <u>FAVOREVOLE</u>	
Data <u>21/12/2021</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <u>Favorevole</u>	
Data <u>21.12.2021</u>	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Codice _____ Cap. <input type="radio"/> Comp. <input type="radio"/> Res. <input type="radio"/>	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione di relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione tutto è nullo di diritto. ATTESTA, come dal prospetto allegato, la copertura finanziaria della complessiva spesa di £. _____	
DATA, _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.....) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4,

co. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producano servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pagliara e dato che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co.1) e soddisfino il requisito della attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, co. 1, del T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter. co. 2 del cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 – quater cod. civ.;

Accertato che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 e, precisamente, alla data del 23/09/2016, il Comune deteneva le partecipazioni nelle seguenti Società:

- **ATO ME 4 – quota di partecipazione detenuta direttamente ;**
- **Sviluppo Taormina Etna srl – quota di partecipazione detenuta direttamente ;**
- **GAL Taormina “Terre Dei Miti e Della Bellezza” Peloritani scarl – quota di partecipazione detenuta direttamente;**
- **Peloritani Spa – quota di partecipazione detenuta direttamente ;**
- **S.R.R. Messina area metropolitana – quota di partecipazione detenuta direttamente ;**
- **Tirreno Ambiente, per la quale già con provvedimento di C.C. n. 25 del 30/11/2010 era stato deliberato il recesso;**
- **ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l.;**

Considerato che:

- La Società ATO ME 4 è stata posta in liquidazione;
- la Società ATO ME 3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato è stata posta in liquidazione e ad essa è subentrata nelle funzioni l'ATI Messina;
- la Società Sviluppo Taormina Etna srl è in liquidazione;

- la Peloritani Spa è in liquidazione;
Accertato che sulla presente proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, co.1, lett. b), n. 3) del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 175/2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000

PROPONE

- 1) **Di approvare** tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;
- 2) **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pagliara alla data del 31 dicembre 2020;
- 3) **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 5) **Di non rilevare**, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016;
- 6) **Di comunicare** l'esito della presente ricognizione al MEF attraverso l'apposito portale, nonché alla sezione della Corte dei Conti competente per territorio, dando a tal fine mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 7) **Di pubblicare** la deliberazione di adozione della presente proposta sul sito internet comunale, sezione "Amministrazione Trasparente" - "Enti Controllati" - "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013, modificato del Decreto Legislativo n. 97/2016.
- 8) **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 9) **Di dichiarare** la deliberazione di adozione del presente atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.



Il Proponente

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE


LAGANA FRANCESCO

Il Segretario Comunale

DOTT. SSA COSTA ANNAMARIA

Il Consigliere Anziano

BRIGUGLIO ANGELA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R.
03.12.1991, N. 44

Li

Il Segretario Comunale